

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

## XIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

## INDICE

	PAG.	PAG.	
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	204		
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Vendita a trattativa privata al comune di Pagani dell'immobile demaniale denominato ex ospedale militare baraccato sito in quella località. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1214) . . . . .	204		
PRESIDENTE . . . . .	204, 205		
SCARLATO, Relatore . . . . .	204		
ANGELINO PAOLO . . . . .	205		
Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato. (966) . . . . .	205		
PRESIDENTE . . . . .	205, 206, 207, 208, 209		
GIGLIA, Relatore . . . . .	205, 206, 207, 208, 209		
ANGELINO PAOLO . . . . .	206		
TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	206, 207, 208		
NATALI . . . . .	207, 208		
BIMA . . . . .	208		
MARIANI . . . . .	209		
		<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (1060):	
		Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (1061) . . . . .	209
		PRESIDENTE . . . . .	209
		Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1202) . . . . .	209
		PRESIDENTE . . . . .	209
		<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		SEMERARO: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (456);	
		BOTTONELLI ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (685);	

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1959

	PAG.
ROMUALDI ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (783) . . . . .	209
PRESIDENTE . . . . .	209, 210
LONGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	210
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Vendita a trattativa privata al comune di Domodossola dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1215) . . . . .	210
PRESIDENTE . . . . .	210
RESTIVO, <i>Relatore</i> . . . . .	210
ANGELINO PAOLO . . . . .	210
AUDISIO . . . . .	210
Vendita a trattativa privata dell'area cortilizia dell'immobile patrimoniale « ex Bettoni » di Brescia in favore di quel comune. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1216) . . . . .	210
PRESIDENTE . . . . .	210, 211
RESTIVO, <i>Relatore</i> . . . . .	210
ANGELINO PAOLO . . . . .	211
Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 483 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes con la quota indivisa spettante alla Signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia 200 ed alla via Santa Maria in Portico, n. 1-M. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1254) . . . . .	211
PRESIDENTE . . . . .	211
RESTIVO, <i>Relatore</i> . . . . .	211
ANGELINO PAOLO . . . . .	211
Permuta di area demaniale sita in Padova con terreni di proprietà dell'Ospedale civile di quella città. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1217) . . . . .	212
PRESIDENTE . . . . .	212
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	212
ANGELINO PAOLO . . . . .	212
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	212

**La seduta comincia alle 9,30.**

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Poiché il collega onorevole Scarlato deve allontanarsi per ragioni di carattere parlamentare, pregherei la Commissione di dare la precedenza alla discussione del disegno di legge n. 1214 « Vendita a trattativa privata al comune di Pagani dell'immobile demaniale denominato ex ospedale militare baraccato sito in quella località ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata al comune di Pagani dell'immobile demaniale denominato ex ospedale militare baraccato sito in quella località (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1214).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al Comune di Pagani dell'immobile demaniale denominato ex ospedale militare baraccato sito in quella località ».

Il relatore onorevole Scarlato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCARLATO, *Relatore*. Il disegno di legge tratta dell'ex ospedale militare baraccato di Pagani, in provincia di Salerno, comprensorio dell'estensione di ettari 5,67, del quale parte — per circa due ettari — è occupata da manufatti varii in decadente stato di conservazione, mentre sulla rimanente area vegetano alberi fruttiferi e piante legnose; l'immobile dichiarato disponibile per la vendita, in seguito a dismissione dell'amministrazione militare usuaria è stato valutato in 50 milioni dall'Ufficio tecnico erariale di Salerno con valutazione di stima del 6 giugno 1957. Il comune di Pagani, allo scopo di attuare il proprio programma di incremento edilizio per creare la possibilità di costruire civili alloggi per la popolazione bisognosa costretta a vivere in locali insufficienti e poco igienici, ha chiesto di acquistare il compendio a trattativa privata, dichiarandosi disposto a pagare il prezzo di 50 milioni in 10 rate annuali con interessi progressivi a scalare, in considera-

zione della precaria situazione finanziaria di quel comune.

Poiché il valore dell'immobile supera il limite entro il quale è consentito, a norma delle vigenti disposizioni, la vendita di beni patrimoniali dello Stato a trattativa privata, il Governo ha predisposto l'attuale disegno di legge con il quale, in deroga a tali disposizioni, autorizza la vendita di detto complesso immobiliare alle menzionate condizioni in favore del richiedente comune di Pagani. Il disegno di legge presentato al Senato il 31 ottobre 1958 e approvato in sede legislativa dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 maggio scorso, risponde ad esigenze, evidentemente sentite nell'interesse pubblico, che ne legittimano il favorevole accoglimento anche da parte della nostra Commissione. Per queste ragioni esprimo parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Pagani, dell'immobile sito in quella località, appartenente al patrimonio dello Stato, denominato ex ospedale militare baraccato, per il prezzo di lire 50.000.000 pagabile in 10 rate annuali con gli interessi legali a scalare.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto, in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (966).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quie-

scenza di talune categorie di ufficiali del corpo della guardia di finanza ».

L'onorevole Giglia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento che viene al nostro esame si riferisce alla legge 3 maggio 1955, n. 388 che, nella sua applicazione, ha avuto purtroppo dei criteri restrittivi che ne suggeriscono oggi una interpretazione unica analogamente a quanto fatto per la legge relativa allo stato di quiescenza per gli ufficiali dell'esercito, interpretazione unica attuata con provvedimento legislativo 20 febbraio 1956 n. 84.

Si tratta, in sostanza, di applicare gli stessi criteri che furono applicati per gli ufficiali dell'esercito nel consentire loro che fossero considerati in servizio per la quiescenza fino ai limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638.

Praticamente si verificò che, mentre alcuni ufficiali venivano considerati in servizio agli effetti del trattamento di quiescenza, così non fu fatto per l'indennità. Lo scopo che ci proponiamo oggi è quello di dare una interpretazione tale alla legge che ci consenta di mettere sullo stesso piano quiescenza ed indennità.

Infatti l'articolo 1 del disegno di legge dice: « La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, è effettuata anche in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278 », il che comporta un onere complessivo di 4 milioni che si ottengono riducendo i capitoli 36 e 70 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Esprimo quindi parere favorevole all'accoglimento della presente legge già approvata dalla competente Commissione del Senato e, al fine di evitare ogni possibile equivoco, presento un ulteriore ordine del giorno:

« La presente legge e quella 3 maggio 1955, n. 388 s'intendono applicate analogamente alle corrispondenti leggi originarie 27 dicem-

bre 1953 n. 988 e 20 febbraio 1956 n. 84 a favore degli ufficiali dell'esercito ».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Giglia per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo senz'altro dichiarare che noi daremo la nostra approvazione a questo disegno di legge, che, se non erro, costituisce pressoché una specie di *factio legis*, ed in conseguenza ritengo che questa *factio legis* dovrebbe trovare una applicazione un po' più vasta. Ad esempio vi è stato il personale dello Stato che ha beneficiato dello sfollamento e quando si dice che i 5 o i 4 anni di cui il detto personale ha beneficiato, sono considerati come anni di servizio, anche per questi altri dipendenti si dovrebbe dar luogo all'applicazione dello stesso principio, cioè considerare questi anni come anni di effettivo servizio prestato. Onorevole Giglia, Ella che, come ha detto il nostro illustre Presidente, è stato sempre un così diligente relatore, dovrebbe farsi promotore della estensione di questo principio.

GIGLIA, *Relatore*. Nel caso particolare si ha un onere limitato, già conosciuto esattamente. Bisognerebbe vedere quale è l'onere completo.

ANGELINO PAOLO. D'accordo. Però quando si istituisce un principio come questo, giustizia vuole che il principio si estenda a tutti gli altri casi simili.

GIGLIA, *Relatore*. Il precedente era già creato per gli ufficiali dell'esercito. Questa legge intende mettere gli ufficiali di finanza sullo stesso piano.

ANGELINO PAOLO. Occorrerebbe compiere adesso un ulteriore atto di giustizia per gli ufficiali dell'esercito.

GIGLIA, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad esaminare il problema e a farne, a suo tempo, oggetto di una eventuale proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Angelino, Ella ha posto una questione di perequazione, ma se ci avventurassimo su questa strada dovremmo avere la casistica di tutti i provvedimenti che hanno cercato di sistemare delle situazioni sul piano dell'equità e dovremmo rivedere tutto il trattamento dell'intero personale dello Stato.

ANGELINO PAOLO. Io parlavo del trattamento degli « sfollati ».

PRESIDENTE. Ma è sempre una strada finanziariamente pericolosa, questa, di generalizzare il principio dell'equità.

ANGELINO PAOLO. No. Io avevo pregato il relatore di farsi iniziatore di altri programmi, non di questo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Angelino, evidentemente ha molta fiducia nella maggioranza. Il suo intervento è esortativo per la presentazione di altre proposte di legge, ma non è direttamente interferente con questa.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Angelino, io vorrei chiarire che qui noi ci troviamo di fronte a un provvedimento che è stato presentato perché in precedenza vi era stato un decreto di interpretazione autentica per gli ufficiali dell'esercito in generale. Quindi io resto molto sorpreso circa la estensione che si vuol chiedere, se questa è una estensione; ad ogni modo, a prescindere da questa che è la situazione incontestabile, mi permetto di far presente anzitutto che sarebbe preferibile che non si parlasse di interpretazione autentica. È assolutamente fuori luogo parlare di interpretazione autentica quando si approva una disposizione legislativa con la quale si dice che alla maggior spesa di complessive lire 4 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione dei capitoli 36 e 70 dello stato di precisione della spesa del Ministero delle finanze. L'interpretazione autentica significa, fino a prova contraria, e credo che nessuno abbia mai pensato diversamente, che un atto legislativo deve essere interpretato e applicato nel modo come volle la legge che fu emanata. Questa è l'interpretazione autentica. Quando invece si dice: noi vogliamo estendere il beneficio e vogliamo stabilire una spesa maggiore di quella che la legge stessa stabilì, è evidente che siamo completamente fuori della interpretazione autentica. Ora io penso che il Parlamento dovrà eliminare quelle parole « interpretazione autentica ». E con mio rincrescimento non è assolutamente possibile che la Commissione prenda in considerazione l'ordine del giorno che riflette tale materia, che potrà essere oggetto di una iniziativa legislativa, ma non può formare oggetto della materia di cui oggi la Commissione si occupa. Per l'esercito è una questione assolutamente a parte, tanto più che questa è una estensione delle norme che furono emanate per gli ufficiali dell'esercito. Per queste ragioni io vorrei pregare la Commissione di rettificare la denominazione del disegno di legge, togliendo le parole « interpretazione autentica ». La denominazione del disegno di legge sarebbe quindi: « Trattamento di quiescenza di talune categorie del corpo ufficiali della guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Constatò che nessuno domanda la parola e che non vi è alcuna richiesta di modifica nel merito del provvedimento, che evidentemente è un provvedimento che modifica e non interpreta la legge del 3 maggio 1955, n. 388. Col pieno rispetto delle considerazioni espresse dal Sottosegretario per il tesoro Tesauero ritengo che, lasciando immutato il testo, anche la semplice modifica del titolo della legge renderebbe indispensabile il ritorno di essa al Senato. Le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario sono molto pertinenti, però vorrei chiedergli se non ritenga di essere soddisfatto di averle inserite nel verbale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che non vi sia bisogno di far tornare il provvedimento al Senato perché si tratta solo di dire che la sostanza del provvedimento non è che disponga un'interpretazione autentica. Ormai c'è una costante prassi nel ritenere che la manifestazione di volontà del Parlamento è nel contenuto dell'atto legislativo.

NATALI. Non vorrei che per una questione di irrilevante importanza, come l'intestazione della legge, modesta anche come entità, noi affrontassimo una grossa discussione che indubbiamente ci porrebbe in condizioni di dover fermare il provvedimento stesso. Concordo con le osservazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, ma mi pongo il quesito se noi possiamo modificare, sia pure l'intestazione, senza dover far ritornare il provvedimento al Senato. E mi pongo anche il quesito se la Commissione finanze e tesoro del Senato non possa reagire, o almeno resistere a questa modificazione della intitolazione. È una questione importante. Noi auspichiamo che per il futuro sia il Governo a guardare un po' meglio la intestazione dei suoi progetti. Ma a me sembra che, una volta depositate a verbale le osservazioni dell'onorevole Tesauero e divenute in un certo senso norma e regola di condotta per il Governo ed anche per la eventuale iniziativa parlamentare, a me sembra — ripeto — che non sia il caso, in questo momento di affrontare esplicitamente questo problema che, risolto nel senso voluto dal Sottosegretario Tesauero, secondo me comporterebbe il ritorno della legge al Senato, o comunque potrebbe comportare una presa di posizione della Commissione finanze e tesoro del Senato che aprirebbe una necessaria discussione che è preferibile se mai aprire su altri provvedimenti di maggiore e più rilevante importanza. Per queste ragioni direi che è opportuno che tutti concordino con le osserva-

zioni fatte dall'onorevole Tesauero. Il provvedimento è un provvedimento di iniziativa governativa. Noi accettiamo le dichiarazioni dell'onorevole Tesauero come norma di condotta per il futuro. Ma non corriamo il rischio di affrontare una grossa questione che non sappiamo come potrebbe risolversi e che fermerebbe questo provvedimento.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vale la minima pena di preoccuparsi per il problema che si pone. Però che io sappia, la questione in esame è pacifica e non riveste più l'importanza che sembrava avesse in un primo momento, in quanto reiteratamente i Presidenti delle due Assemblee hanno ritenuto che tutto quello che riflette la forma e la denominazione del titolo della legge non incida sulla sostanza e sul contenuto dell'esercizio del potere legislativo. Quindi è consentito anche dai Presidenti delle Assemblee, indipendentemente dalle manifestazioni di volontà delle singole Commissioni e delle Assemblee stesse, di apportare delle rettifiche puramente formali al testo della legge che è trasmesso con il messaggio. Intendo in questo caso riferirmi al messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

NATALI. Se l'onorevole Tesauero dice che non c'è motivo di preoccupazione, sono d'accordo con lui.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io credo che la cosa migliore sia di votare il disegno di legge così com'è e poi far presente al Presidente della Camera che il provvedimento approvato non è di interpretazione autentica, ma è una nuova legge che modifica il contenuto della legge che sarebbe oggetto di interpretazione autentica. Il Presidente sarà poi libero di inviare il messaggio in un senso o in un altro.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Sottosegretario Tesauero che è maestro in materia. Ma anche a me sembra che chiunque voglia conoscere il contenuto di una legge, guardi il testo della legge e non la intestazione. Però la legge 3 maggio 1955 n. 388, ha dato luogo a tali dubbi di carattere obiettivo che dagli uffici legislativi del Governo è stato provveduto ad emanare questo provvedimento con tale intestazione.

GIGLIA, *Relatore*. Così come si è fatto per la vecchia legge d'interpretazione autentica...

PRESIDENTE. Precedenti in materia di interpretazioni autentiche ne abbiamo parecchi, ma qui diamo alla voce interpretazione autentica un significato troppo lato, per cui introduciamo cose nuove nella legge, e quindi non possiamo chiamarla una interpretazione.

Premesso questo io esiterei a dire: « Noi approviamo il testo del disegno di legge come pervenuto dal Senato, però suggeriamo o riteniamo che l'intestazione non sia esatta e incarichiamo la Presidenza della Camera di risolvere il problema ». Esiterei appunto per le ragioni illustrate dal collega Natali, per evitare che con l'aria di accendere un fiammifero, viceversa noi si vada ad accendere un grosso fuoco, mettendo in pregiudizio un provvedimento che risponde a ragioni di equità e la cui dimensione finanziaria è di 4 milioni all'anno. Penso che l'onorevole Sottosegretario abbia fatto molto bene a mettere a verbale le sue dichiarazioni, che io condivido, però ritengo che si debba mandare avanti, così com'è, questo testo legislativo. Se la Commissione comunque è di avviso contrario noi approveremo il testo ma modificheremo il titolo del disegno di legge.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il titolo non fa parte dell'atto deliberativo.

NATALI. La Commissione finanze e tesoro del Senato vota anche i titoli e le modificazioni dei titoli.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per tesoro*. Vi è una deliberazione in adunanza plenaria del Consiglio di Stato e una decisione a sezioni riunite della Cassazione in cui si dice che il titolo non fa parte dell'atto legislativo. Io del resto sono d'accordo. Comunque non vale la pena di soffermarsi sul punto in questa occasione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, è effettuata anche in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

(È approvato).

#### ART. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 4 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 36 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1958-59, rispettivamente in ragione di lire 1 milione e 3 milioni.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che l'intitolazione del disegno di legge rimane immutata.

(Così rimane stabilito).

Adesso c'è da votare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole relatore:

« La presente legge è quella 3 maggio 1955, n. 388, si intendono applicate analogamente alle corrispondenti leggi originarie 27 dicembre 1953, n. 988, e 20 febbraio 1956, n. 94, a favore degli ufficiali dell'esercito ».

Vorrei far notare all'onorevole relatore questo: già siamo in sede di provvedimento che è uscito dagli uffici del Governo come interpretazione autentica, ed abbiamo visto viceversa che tale non può considerarsi. Se accompagniamo l'approvazione del disegno di legge con un ordine del giorno nel quale appare il concetto di applicazione analogica ad altre leggi, non vorrei — pur convenendo che un ordine del giorno non ha la forza ed il valore di un testo legislativo — che la chiarezza che l'ordine del giorno stesso intende portare non valga invece a comportare una maggiore incertezza poi nell'apprezzamento del valore del provvedimento legislativo. È proprio opportuno quest'ordine del giorno? Che valore ha?

GIGLIA, *Relatore*. L'ordine del giorno ha proprio lo scopo di porre in rilievo l'analogia di questo provvedimento con quello riguardante gli ufficiali dell'Esercito.

BIMA. A me pare che l'ordine del giorno abbia un valore non già in relazione al Ministero della difesa, ma in ordine alla instaurazione di una prassi della Corte dei conti. È la Corte dei conti che deve avere una regola cui uniformare la sua attività.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per mio conto non ho nulla in contrario a che si voti l'ordine del giorno.

BIMA. È certo che in base a questa legge gli uffici pensioni del Ministero della difesa,

che provvedono anche per lo *status* degli ufficiali della Guardia di finanza, faranno dei provvedimenti anche per gli ufficiali dell'Esercito, informati per analogia a questo legge. E la Corte dei conti deve avere anche un orientamento. E l'orientamento è quello che noi diamo.

PRESIDENTE. Ma è la logica dell'applicazione delle leggi che dovrà portare la Corte dei conti a questo, e non già un orientamento che nasca da un ordine del giorno.

MARIANI. A me pare che l'ordine del giorno sia in contrasto logico con l'impostazione data a tutto il problema. Infatti non si è sentita ad un certo momento la necessità di dover applicare la legge originaria in modo analogico, altrimenti si sarebbe potuto fare anche a meno del provvedimento che stiamo discutendo. Chi deve applicare la legge servendosi dell'analogia, sapendo che c'era da applicare in questo caso un principio di equità, avrebbe potuto servirsi del procedimento analogico per far giustizia. Invece non l'ha fatto, tanto è vero che siamo stati costretti a ricorrere a questa stranezza dell'interpretazione autentica. Dunque se approvassimo quell'ordine del giorno riapriremmo tutta la questione. Sono cioè valide le considerazioni svolte prima. Se, ad un certo momento, richiamiamo proprio l'analogia, veniamo a toccare un *punctum dolens* molto sensibile. Io sono contro l'ordine del giorno. Per me tutto il provvedimento che stiamo discutendo è inutile. È incostituzionale secondo me ricorrere all'interpretazione autentica quando ci sono incertezze di interpretazione della legge. Anche se la legge è fatta male ci sono tanti mezzi in sede di applicazione della legge per ovviare alle incertezze di formulazione o anche di sostanza di essa.

GIGLIA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'ordine del giorno.

MARIANI. Non si è sentito il bisogno di applicare il procedimento analogico, ed abbiamo fatto un provvedimento per arrivare comunque alla soluzione del problema, superando tutta una serie di questioni. Non mi sembra dunque opportuno riaprire la discussione.

GIGLIA, *Relatore*. Ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Informo allora che l'onorevole Giglia, pur mantenendo ferme le sue tesi, al fine di agevolare l'applicazione del provvedimento, ritira il suo ordine del giorno.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Rinvio della discussione dei disegni di legge: Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (1060); Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (1061).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato »; e « Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Poiché il relatore Tantalò ha dovuto assentarsi per motivi di ordine parlamentare rinvio la discussione ad altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro (Approvato della V Commissione permanente del Senato) (1202).**

PRESIDENTE. Si dovrebbe passare ora al seguito della discussione della legge n. 1202 sugli aumenti del capitale della Banca nazionale del lavoro. Ieri l'onorevole Sottosegretario Tesauro mi aveva informato che non era sicuro di poter intervenire alla seduta stamane. Il collega Faletra, che voleva appunto intervenire nella discussione è stato da me informato che il disegno di legge non sarebbe stato discusso per la probabile assenza del Sottosegretario. Reputo doveroso riguardo verso il collega Faletra rinviare quindi la trattazione di questo disegno di legge alla seduta di domani.

**Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Semeraro: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (456); dei deputati Bottonelli ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (685) e dei deputati Romualdi ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (783).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Seme-

raro: « Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici »; Bottonelli ed altri: « Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici »; Romualdi ed altri: « Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici »: Tali proposte hanno per oggetto la riduzione o l'esecuzione dai diritti ed imposte erariali sulle entrate degli spettacoli cinematografici. Devo informare che la materia è all'esame del Governo ai fini della possibile adozione di provvedimenti di riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici e il Governo ha fatto presente che non sarebbe stato pronto a discutere la materia, in quanto sta conducendo trattative e sta facendo esaminare la materia dagli uffici competenti. Noi potremmo, se la Commissione lo ritiene conveniente, dare inizio stamane alla discussione generale; ma a me sembra che sia invece da preferire che la discussione venga aperta soltanto quando il Governo possa venire ad esprimere il suo parere in merito.

LONGONI, *Relatore*. Sono d'accordissimo, anche perché attendiamo in merito il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. In effetti la quinta Commissione bilancio non ha ancora espresso il suo parere sulle proposte di legge. Devo dire, però, che sono convinto che anche questo parere ritarda perché la Commissione bilancio è in attesa delle decisioni del Governo.

Rinvio quindi la discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata al comune di Domodossola dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1215).**

PRESIDENTE. Abbiamo ora la discussione del disegno di legge n. 1215, di cui è relatore il collega Restivo: « Vendita a trattativa privata al Comune di Domodossola dell'immobile patrimoniale sito in Piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali ». Onorevole Restivo le dò la parola.

RESTIVO, *Relatore*. Il provvedimento riflette un atto dell'Amministrazione che, a mio avviso, non può non incontrare l'adesione della nostra Commissione. Il Comune di Domodossola ha chiesto al Demanio l'acquisto di un immobile che era prima destinato a carcere mandamentale. Da notare che il Comune già

aveva proceduto ad assicurare questo servizio attraverso la costruzione di un altro immobile, e l'acquisto di cui si parla è in rapporto a un piano di ampliamento della città di Domodossola. In rapporto alla destinazione dell'area e alla nuova sistemazione urbanistica di Domodossola, ed anche al fatto che il valore dell'immobile determinato in 17 milioni risulta, secondo la perizia dell'Ufficio tecnico erariale, rispondente alle effettive possibilità di realizzo, ritengo che il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro di essere d'accordo nel ritenere opportuna l'approvazione del provvedimento.

AUDISIO. Concordo con la osservazione del deputato Angelino Paolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, al comune di Domodossola, per il prezzo di lire 17.000.000, l'immobile patrimoniale, già adibito a locali carceri mandamentali, sito in piazza Chiossi di detta città.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata dell'area cortilizia dell'immobile patrimoniale « ex Bettoni » di Brescia in favore di quel comune (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1216).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata dell'area cortilizia dell'immobile patrimoniale « ex Bettoni » di Brescia in favore di quel comune, che è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Dò quindi la parola al Relatore Restivo.

RESTIVO, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda l'area cortilizia retrostante il palazzo demaniale « ex Bettoni » di Brescia, che il comune di quella città ha chiesto di acquistare per poter procedere all'ammodernamento ed



alla sistemazione di quella zona della città. L'immobile richiesto dal comune di Brescia è stato valutato dall'ufficio tecnico erariale, con relazione 21 gennaio 1957, n. 1930, lire 51.100.000. Poiché tale valore supera i limiti entro i quali, a termini di legge, è consentita la vendita a trattativa dei beni patrimoniali dello Stato, è stato approntato il disegno di legge in esame la cui approvazione propongo alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 51.100.000, al comune di Brescia, dell'area cortilizia del palazzo patrimoniale denominato « ex Bettoni » sito in quella città.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 483 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via Santa Maria in Portico, n. 1-M (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1254).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 483 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via Santa Ma-

ria in Portico, n. 1-M » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*).

Dò la parola al relatore, onorevole Restivo.

RESTIVO, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda l'approvazione degli atti stipulati in rapporto alla sistemazione ereditaria concernente, in modo particolare, la Villa Pignatelli in Napoli. La principessa Pignatelli lasciò una quota del proprio patrimonio allo Stato con l'impegno che la parte della villa che fosse stata assegnata all'Amministrazione dello Stato fosse conservata come Museo. L'altro erede, cioè la figliuola della principessa Pignatelli, ha proposto una sistemazione tale da garantire l'unità della villa in questa destinazione a carattere culturale. La pratica è regolarmente istruita e vi è anche un parere favorevole del Consiglio di Stato. Tenuto conto anche che si tratta di un'opera di grande decoro, in cui fra l'altro vi è una convenienza per lo Stato, ritengo che possiamo senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge. Si tratta infatti di un arricchimento del patrimonio culturale della città di Napoli, in rapporto anche alla elargizione di un privato che va sottolineata nel suo valore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Sono favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È approvato e reso esecutivo il contratto 3 aprile 1958, n. 483 di repertorio stipulato in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — mediante il quale la signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes cede e trasferisce in proprietà allo Stato la quota indivisa di sua spettanza sul complesso immobiliare costituente la Villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via Santa Maria in Portico n. 1-M con annesso parco e dipendenze, e lo Stato cede, a titolo di permuta, la quota disponibile di sua spettanza sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del signor Diego Aragona Pignatelli Cortes, con contestuale rinuncia a far valere qualsiasi pretesa su eventuali maggiorazioni della quota stessa ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Permuta di area demaniale sita in Padova con terreni di proprietà dell'Ospedale civile di quella città (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1217).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta di area demaniale sita in Padova con terreni di proprietà dell'Ospedale civile di quella città ».

Dò la parola al Relatore onorevole Castellucci.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Riferirò brevemente sul disegno di legge in quanto tale disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione del Senato. Si tratta della permuta di un terreno demaniale con la proprietà dell'Ospedale civile di Padova, che ha bisogno di un'altra area per ampliamenti. La permuta viene effettuata alla pari, mentre i due appezzamenti hanno superficie diversa. Sarei dello stesso avviso della V Commissione del Senato, e invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Anche per tale disegno di legge dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la cessione a favore dell'Ospedale civile di Padova dell'area di pertinenza del patrimonio dello Stato, sita in detta città, dell'estensione di circa metri quadrati 4.763, in permuta alla pari di altro suolo sito nello stesso capoluogo esteso circa metri quadrati 13.109.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di permuta ».

Poiché all'articolo unico non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (966):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Vendita a trattativa privata al comune di Pagani dell'immobile demaniale denominato ex ospedale militare baraccato sito in quella località. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1214):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Vendita a trattativa privata al comune di Domodossola dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1215):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Vendita a trattativa privata dell'area cortilizia dell'immobile patrimoniale « ex Bettoni » di Brescia, in favore di quel comune » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1216):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Permuta di area demaniale sita in Padova con terreni di proprietà dell'Ospedale civile di quella città » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1217):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 483 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulle eredità della signora Rosa Fici, vedova del Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via Santa Maria in Portico, n. 1-M »  
(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1254):

Presenti e votanti . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Faletta, Giglia, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Mariani, Marotta Michele, Martinelli, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Nicoletto, Passoni, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Vicentini e Zugno.

**La seduta termina alle 10,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI